Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 7 gennaio 1925** — **Numero 4**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

ORDINI CAVALLERESCHI

REALE ORDINE CIVILE DI SAVOIA.

Nomina di cavalieri.

S. M. il Re, in seguito alle designazioni fatte dal Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia nell'adunanza del 2 gennaio 1925, e su proposta di S. E. il Ministro per l'interno, ha firmato nell'udienza del 4 successivo il decreto col quale sono nominati cavalieri nello stesso Ordine i signori:

Biagi prof. Guido;
Canonica Pietro;
Cantone prof. Michele;
Croce Benedetto;
D'Adamo dott. Agostino;
Di Giacomo Salvatore;
Modigliani dott. Ettore;
Luzio Alessandro.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 24.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2127.

Esenzione dalle tasse postali ad Enti non a totale carico dell'Erario per la corrispondenza ordinaria in arrivo e per quella raccomandata in arrivo ed in partenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 3248;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 955;
Riconosciuta l'opportunità di concedere ad alcuni Enti non statali, che svolgono opera benefica nel campo patriottico, sociale, culturale od umanitario, l'esenzione dalle tasse postali per le corrispondenze ordinarie in arrivo e per quelle raccomandate in arrivo ed in partenza;
Riconosciuta la necessità di abrogare il suddetto R. decreto 31 ottobre 1923, n. 3248;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'economia nazionale, per l'istruzione pubblica, e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato in ogni suo effetto il R. decreto n. 3248 del 31 ottobre 1923.

Art. 2.

Gli Enti, corpi ed istituti qui sotto indicati ed organi dipendenti, le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, sono ammessi a godere dell'esenzione dalle tasse postali del carteggio ufficiale spedito in via ordinaria, mediante francatura a mezzo dei francobolli speciali di cui al R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, nei limiti e con le modalità che saranno per ciascuno di essi stabilite con separato decreto:

1° Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Servizio assicurazione invalidità e vecchiaia e gestioni annesse e Servizio assicurazioni contro la disoccupazione);

2° Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

3° Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

4° Direttori e maestri di scuole elementari (limitatamente all'invio degli avvisi riguardanti la vigilanza sull'obbligo scolastico);

5° Patronati scolastici.

Art. 3.

L'esenzione di cui all'articolo precedente è estesa anche al diritto di raccomandazione per gli Enti di cui ai numeri 1, 2 e 4, nonchè alla « Federazione italiana delle biblioteche popolari » ed organi dipendenti, limitatamente all'invio dei libri sottofascia.

Art. 4.

Le concessioni di cui ai precedenti articoli saranno applicate con le norme indicate agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, nonchè con le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902.

Art. 5.

Saranno stanziate nei bilanci dei Ministeri sottoindicati le somme previste per la corresponsione all'Amministrazione delle poste, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, del valore facciale dei francobolli speciali effettivamente usati dagli Enti in relazione alla concessione di cui all'art. 2 del presente decreto e precisamente:

Ministero della pubblica istruzione.

1° Direttori e maestri delle scuole elementari (limitatamente all'invio degli avvisi riguardanti gli alunni negligenti)	L.	32,000
2° Patronati scolastici	»	29,200
3° Federazione italiana delle biblioteche popolari	»	100,000
Totale	L.	161,200

Ministero delle finanze
(per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra	L.	1,000,000

Ministero dell'economia nazionale.

1° Cassa nazionale per le assicurazioni sociali:		
a) Assicurazione invalidità e vecchiaia e gestioni annesse	L.	468,000
b) Assicurazione disoccupazione	»	515,000
2° Cassa nazionale di assicurazione infortuni sul lavoro	»	1,500,000
Totale	L.	2,483,000

Art. 6.

Avranno corso senza affrancatura:

a) le corrispondenze ordinarie e raccomandate da chiunque spedite all'indirizzo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (assicurazione invalidità e vecchiaia e gestioni annesse ed assicurazioni disoccupazione), e della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e dei loro organi dipendenti, riguardanti il servizio disimpegnato dagli organi predetti;

b) i certificati degli infortuni in agricoltura spediti in raccomandazione dai medici all'indirizzo dei seguenti istituti:

Cassa mutua infortuni agricoli, Vercelli;
Cassa mutua lombarda infortuni agricoli, Milano;
Sindacato veronese infortuni, Verona;
Sindacato boschi, Roma;
Sindacato calabrese infortuni, Catanzaro;

c) le corrispondenze ordinarie ufficiali in arrivo all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (Comitato centrale) ed agli organi dipendenti, spedite dalle autorità pubbliche.

Art. 7.

Per la spedizione della corrispondenza di cui all'articolo precedente, sono fissati i canoni annui globali seguenti e le relative somme saranno stanziate nei bilanci dei singoli Ministeri per essere corrisposte anticipatamente all'Amministrazione delle poste:

1° *Ministero dell'economia nazionale*:

a) per la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (assicurazione invalidità e vecchiaia e gestioni annesse ed assicurazione disoccupazione) ed organi dipendenti, sia per la

tassa di francatura ordinaria, sia per i diritti fissi di raccomandazione, L. 585,000;

b) per la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro ed organi dipendenti, sia per la tassa di francatura ordinaria sia per i diritti fissi di raccomandazione, L. 665,000;

c) per gli istituti assicuratori indicati alla lettera b) del precedente articolo, sia per la tassa di francatura ordinaria sia per i diritti fissi di raccomandazione dei certificati sugli infortuni agricoli in arrivo agli uffici stessi, L. 18,500;

2° *Ministero delle finanze* (per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

per l'Associazione fra mutilati ed invalidi di guerra, per la tassa di francatura ordinaria, L 230,000.

Art. 8.

Per gli Enti, corpi ed istituti di cui al precedente articolo 2 e seguenti, ed al carteggio dei quali, in via eccezionale, è stato consentito, con effetto posteriore al 31 dicembre 1923, il trattamento indicato negli articoli stessi, i Ministeri competenti dovranno comprendere nel primo versamento da eseguirsi, anche le quote proporzionali per il periodo di tempo antecedente all'andata in vigore del presente decreto e durante il quale hanno usufruito del trattamento predetto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — NAVA — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 25.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. **2133.**

Modificazione al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 311, e 14 giugno 1923, n. 1347, relativi al servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione data alla Cassa dei depositi e prestiti con il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, è revocata.

Nei casi di necessità di famiglia, debitamente accertate dall'Amministrazione, i mutui, sia quinquennali che decennali, in conformità delle vigenti leggi, potranno essere concessi sul fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, entro i limiti delle disponibilità del conto corrente in conformità del successivo articolo 2.

I prestiti eccezionali già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti in conto dei 20 milioni autorizzati con il predetto art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, ed in corso all'attuazione del presente decreto, saranno assunti dal fondo di garanzia con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 30 maggio 1920, n. 1934.

Art. 2.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti risultante dalla situazione del conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, alla data del 31 dicembre 1924, non potrà essere superato e sarà estinto, da parte del fondo di garanzia, mediante versamenti annuali di 10 milioni di lire da effettuarsi nel primo semestre di ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Allo scopo sarà aperto al fondo di garanzia uno speciale conto corrente al saggio del 4 per cento il quale verrà addebitato del credito della Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre 1924 ed accreditato, fino ad estinzione del debito, dell'importo dei versamenti annuali comprensivi di capitale e interessi.

Sullo stesso conto corrente dovranno ugualmente imputarsi le partite relative ai prestiti eccezionali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Gli introiti del fondo di garanzia eccedenti le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al primo comma del presente articolo saranno versate al fondo stesso e costituiranno la disponibilità del conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, tenuto al saggio dei depositi volontari, sul quale, con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del R. decreto 30 maggio 1920, n. 1934, potranno eseguirsi prelevamenti a favore del tesoriere centrale del Regno per provvederlo dei fondi necessari:

a) ai pagamenti autorizzati dagli articoli 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444;

b) alla concessione dei prestiti contemplati nel precedente articolo;

c) al versamento annuale a favore della Cassa depositi e prestiti in conformità del primo comma del presente articolo;

d) al versamento mensile al bilancio dell'entrata dello Stato dei fondi occorrenti per far fronte alle spese di amministrazione a carico del fondo di garanzia.

Nel bilancio dell'entrata dello Stato è inscritto uno speciale capitolo per la imputazione dei versamenti di cui alla lettera d) e nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze altri capitoli con stanziamenti complessivamente corrispondenti a quelli dell'entrata, sui quali saranno eseguiti i pagamenti per spese di amministrazione.

Art. 3.

La concessione dei prestiti di cui al secondo comma dell'art. 1 deve essere deliberata da apposito Comitato costituito da 4 membri effettivi e 4 supplenti in rappresentanza, rispettivamente, dell'ufficio del credito agli impiegati e salariati dello Stato, della direzione generale della Cassa depositi e prestiti, dell'ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze e della ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le finanze o da un suo delegato.

La rappresentanza della Cassa depositi e prestiti esisterà fino all'estinzione del conto corrente speciale di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal presente decreto, ed in quanto non siano in contrasto con le sue disposizioni, saranno applicabili ai prestiti di cui al precedente art. 1, le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335; 13 luglio 1910, n. 444; 16 dicembre 1914, n. 863; e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574; 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonchè dei Regi decreti 30 maggio 1920, n. 1934; 8 febbraio 1923, n. 311; 14 giugno 1923, n. 1347, con la sola modificazione che le attribuzioni da quest'ultimo decreto demandate alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti restano affidate all'ufficio del Ministero delle finanze incaricato del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato.

Presso l'ufficio del credito agli impiegati e salariati dello Stato funzionerà un ufficio di ragioneria e il controllo della Corte dei conti avrà luogo in sede di consuntivo.

Il presente decreto, che avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1925, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 23. — CASATI.

Numero di pubblicazione 26.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 2.
Imposta complementare sul reddito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti: 19 novembre 1921, n. 1724; 23 ottobre 1922, n. 1388; 18 novembre 1923, n. 2538; 30 dicembre 1923, nn. 3023 e 3063; 23 maggio 1924, n. 759; 16 ottobre 1924, n. 1613; 30 dicembre 1924, n. 2104;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, di cui all'art. 7 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, può essere applicata anche nel caso che non sia istituita dal Comune la imposta stessa.

Nel predetto caso, le Provincie hanno facoltà di procedere direttamente alla valutazione dei redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile, giusta quanto è disposto dall'articolo 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Art. 2.

Per provvedere a spese obbligatorie o ad altre esigenze inderogabili di bilancio, l'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie può essere applicata in eccedenza all'ordinario limite stabilito dall'art. 7 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, fino ad un secondo limite di L. 0.50 sui redditi di categoria *B* e di L. 0.40 sui redditi di categoria *C*.

L'applicazione della eccedenza è subordinata all'autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Fino a che non entreranno in applicazione le disposizioni del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, relativamente al reddito minimo imponibile di ricchezza mobile, l'addizionale delle Provincie alla imposta comunale sull'industria potrà essere applicata ai redditi di categoria *B* e categoria *C* anche se inferiori a L. 2000.

All'imposta sulle industrie e all'addizionale provinciale sono soggetti tutti i redditi di categoria *B* e *C* inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile pubblicati nell'anno in cui i predetti tributi sono applicati dal Comune o dalla Provincia, quand'anche tali ruoli si riferiscano ad anni precedenti.

Art. 4.

Qualora la Provincia applichi l'addizionale alla imposta sulle industrie con ruoli propri, la notifica dell'accertamento ai contribuenti, già inscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, potrà essere fatta con avvisi pubblicati all'albo pretorio di ogni Comune ed affissi in luoghi pubblici, con i quali si renda nota la istituzione dell'addizionale e l'aliquota relativa.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 il quarto della tassa comunale di soggiorno attualmente dovuta allo Stato per contributo alla pubblica beneficenza è devoluta a favore degli istituti di beneficenza locali.

Art. 6.

L'autorizzazione ai Comuni di applicare, in via transitoria, per l'anno 1925, la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, nonchè la tassa di esercizio e rivendita, a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 759, è delegata al prefetto della Provincia, il quale ha pure facoltà di autorizzare l'applicazione della tassa di famiglia e di quella sul valore locativo senza la limitazione ai tre quarti disposta dall'art. 1 del Regio decreto predetto, qualora ciò sia indispensabile per provvedere a spese obbligatorie.

I Comuni che abbiano ottenuto l'autorizzazione di mantenere in via transitoria la tassa di esercizio e rivendita, in luogo dell'imposta sull'industria, hanno facoltà di applicare per il 1925 la sovrimposta di ricchezza mobile nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, numero 156, e dall'art. 2 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2538, limitatamente ai redditi di categoria *B* e *C* compresi nei ruoli pubblicati nel 1925, ma riferibili ad anni precedenti.

Art. 7.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2104, non sono applicabili quando il reddito di categoria *D* superi la somma di L. 25,000 e cessano, in ogni caso, di aver vigore col 31 dicembre 1930.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 22. — CASATI.

Numero di pubblicazione 27.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 3.

Maggiore assegnazione, per spese casuali, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 56: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 è aumentato della somma di L. 250,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 21. — CASATI

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1924.

Proroga delle gestioni daziarie governative nei comuni di Roma, Napoli e Palermo per il 1925.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sul riordinamento dei dazi interni di consumo, che stabilisce la cessazione delle gestioni daziarie governative in Roma, Napoli, Palermo e Venezia e il loro trapasso ai rispettivi Comuni, salva la facoltà al Ministro per le finanze di concedere, su domanda dei Comuni interessati, nei sensi di cui allo stesso articolo, la proroga di tali gestioni governative per un anno, sino cioè al 31 dicembre 1924, e per speciali considerazioni di un secondo anno;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1924, col quale sono state prorogate le gestioni governative nei comuni di Roma, Napoli e Palermo sino al 31 dicembre 1924, sotto l'osservanza delle norme in detto decreto stabilite;

Viste le domande prodotte dai comuni di Roma, Napoli e Palermo per ottenere l'ulteriore proroga di un secondo anno;

Decreta:

Art. 1.

Le gestioni daziarie governative nei comuni di Roma, Napoli e Palermo sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1925, continuando ad essere tenute dallo Stato per tutto il detto anno nell'interesse e per conto dei Comuni suindicati sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 25 gennaio 1924.

Art. 2.

Al 30 giugno 1925 ed al 31 dicembre successivo il Ministero delle finanze procederà al conguaglio e regolamento dei conti di dare ed avere fra lo Stato ed i Comuni interessati.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 2

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 gennaio 1924

	Media		Media
Parigi	128 13	Belgio	119 02
Londra	112 118	Olanda	9 585
Svizzera	460 42	Pesos oro	21 10
Spagna	330 94	Pesos carta	9 28
Berlino (marco oro)	5 65	New-York	23 594
Vienna	0 0332	Oro	455 25
Praga	71 40	Belgrado	36 80
Dollaro canadese	23 64	Budapest	0 0323
Romania	11 65		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 37
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	96 21
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	79 31

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO **n. 23 delle opere riservate** al termine dell'articolo **14 della legge** sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero **durante la** 1ª quin**dicina di dicembre 1923.**

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete)		
19423	82603	Tagliaferri Domenico Pietro	« Volo di rondine ». - Operetta - si depositano i primi due atti.	Tagliaferri Domenico	Inedita - Mai eseguita.
19424	82616	Lehár Franc	« La giacca gialla ». - Spartito per canto e piano dell'operetta in tre atti.	Sonsogno — Casa musicale	Inedita - Mai rappresentata.
19425	82617	Franceschi Pasquale	« Leggenda Valacca ». - Operetta in tre atti - partitura musicale. - Libretto di Reggio Emilio e Mora Spartaco.	Franceschi Pasquale	Inedità - Mai rappresentata.
19426	82622	Pietri G.	« La donna perduta ». - Operetta in tre atti - Spartito per canto e piano.	Sonsogno — Casa musicale	Inedita - Rappresentata la 1ª volta all'Adriano di Roma il 1º luglio 1923.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
			. . . .		
			III. — Composizioni musicali diverse (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
19420	82588	Caesar film - Roma	« Gli orecchini della nonna ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 1150. - Presentati, pel visto, n. 864 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.	Unione cinematografica italiana	Inedita - Mai proiettata.
19421	82589	Rinascimento film - Roma	« La Venere nera ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1050. - Presentati, pel visto, n. 660 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.	Detta	Id. id.
19422	82590	Caesar film - Roma	« Una notte all'aria aperta ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1100. - Presentati, pel visto, n. 760 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.	Detta	Id. id.
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 24 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di dicembre 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19431	82768	Costa Mario	« Scugnizza ». - Operetta. — Spartito per canto e pianoforte su parole di Lombardo Carlo	Lombardo Carlo - Casa editr. musicale	Inedita. — Bappresentata la prima volta all' « Alfieri » di Torino il 15-12-1922.
19433	82774	Carabella Ezio	« Don Gil dalle calze verdi ». - Partitura per pianoforte e canto dell'operetta in tre atti di Corsi M. e Salvini M.	Società italiana degli autori	Gennaio 1923. — Rappresentata la prima volta all' « Eliseo » di Roma il 26-8-1922.
19437	82791	Vitone Vittorio	« Salome danza ». - Partitura musicale dell'operetta in tre atti su libretto di Reggio Emilio	Vitone Vittorio	Inedita. — Mai rappresentata.
19440	82797	Blanc Giuseppe	« Miss Rose ». - Partitura musicale dell'operetta comica in tre atti su libretto di Bolla Nino	Blanc Giuseppe	Id. id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19428	82749	Pollaci Salvatore	« Il vespro ». - Poema drammatico in tre atti. — Libretto	Pollaci Salvatore	Inedito. — Mai rappresentato.
19429	82764	Nicoletti Ernesto	« L'uomo dalla rigida morale ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Nicoletti Ernesto	Id. id.
19434	82786	Roblav Edoard - Nulli Edoardo	« Il fauno ». - Commedia in tre atti. — Libretto. — Traduzione in italiano di Nulli E.	Società italiana degli autori	Id. id.
19435	82787	Nulli Edoardo	« Fiammetta ». - Poema drammatico in quattro atti. — Libretto	Detta	Id. id.
19436	82788	Bayard - Dumanoir - Nulli Edoardo	« La crestaia blasonata ». - Commedia in tre atti. — Libretto. — Traduzione di Nulli Edoardo	Detta	Id. id.
19438	82792	Bertinetti G.	« Pi furba che 'l diao ». - Vaudeville in sei quadri. — Libretto	Casaleggio Mario	Id. id.
19439	82793	Detto	« La strega dlà montagna ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Detto	Id. id.
19441	82876	De Blasi Giachetti F.	« La commedia dell'amore ». - Commedia in tre atti. — Libretto	De Blasi Giachetti F.	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Niccolini » di Firenze il 12-12-1923
19144	82900	Giardini Arcadio	« I biscazzieri ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Giardini Arcadio	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19430	82765	Ciatti Michele	« Marcia XXX Ottobre ». - Composizione musicale	Ciatti Michele	Inedita. — Rappresentata la prima volta in Roma il 31-10-1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19442	82885	Tagliaferri Domenico	« Volo di rondine ». - Operetta in tre atti. — Partitura musicale del 3° atto	Tagliaferri Domenico	Inedita. — Mai eseguita.
19443	82890	Bucanevo Gino	« Maliarda ». - Poema sinfonico per canto o pianoforte su versi dello stesso	Società italiana degli autori	Id. id.
			IV. — Opere cinematografiche (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. De Sanctis.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania (1).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni, o parte di esse, e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1924.

Il Ministro: Nava.

(1) La 1ª pubblicazione venne eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239, dell'11 ottobre 1924.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.